

**OBBLIGO CONTRIBUTIVO INARCASSA:
se l'attività non è "tipica" della professione ma richiede
comunque conoscenze proprie della "specifica cultura", c'è
l'obbligo di contribuzione**

Con la recente sentenza n. 11161 dell' 8 maggio 2017 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione torna sulla questione della sussistenza dell'obbligo contributivo in favore di Inarcassa da parte dell'ingegnere che, pur non svolgendo le attività "tipiche" disciplinate dalla L. n. 1395/1923 (art. 7) e dal R.D. n. 2537/1925 (artt. 51 e 52), svolga comunque attività che richiedano le competenze proprie della professione.

Nel caso di specie, il Tribunale e la Corte d'Appello avevano rigettato la domanda di un ingegnere volta ad accertare l'insussistenza delle irregolarità denunciate da Inarcassa e delle successive sanzioni irrogate per contributi non versati in ragione dello svolgimento di attività di perito assicurativo.

Si tratta, come detto, di questione già affrontata in passato dalla Suprema Corte: si rinvia sul punto alla Circolare dello Studio del 22 novembre 2012 nella quale si era esaminata la pronuncia della Corte n. 14684/2012 relativa al caso di un ingegnere elettronico che contestava la richiesta di Inarcassa di pagamento di contributi su redditi professionali derivanti dalle attività di consulenza per elaborazione dati e programmazione e per l'attività di amministratore di una società.

Nella odierna pronuncia, la Corte di Cassazione ripercorre dunque l'iter giurisprudenziale sulla questione più sopra indicata come sviluppatosi negli ultimi anni.

Ricorda un primo e meno restrittivo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'obbligo contributivo nei confronti della Cassa sussisteva esclusivamente per le attività "tipiche" della professione, mentre non altrettanto poteva dirsi per le attività solo potenzialmente ed intellettualmente collegate alle competenze dell'ingegnere (cfr. *ex plurimis* Cass. ord. n. 1139/2012).

Riporta quindi il successivo mutamento, dalla stessa ora condiviso, di cui alle pronunce n. 14684/2012 e n. 9076/2013 della Corte di Cassazione e l'affermazione del principio secondo cui per l'assoggettamento a contribuzione non è necessario lo svolgimento di prestazioni "tipicamente professionali" (come tali riservate agli iscritti negli appositi albi) ed è invece sufficiente che l'attività svolta, anche se non professionalmente riservata, sia riconducibile alla "specifica cultura" che deriva al professionista dalla "formazione tipo logicamente

propria della sua professione” (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 14684/2012).

Evidenza, da ultimo, come già la Corte Costituzionale, con sentenza n. 402 del 1991, avesse individuato quale parametro per l’assoggettamento a contribuzione applicabile a tutte le categorie professionali la connessione fra l’attività svolta e la “base culturale” su cui tale attività si fonda, individuando come limite di tale connessione l’estraneità dell’attività rispetto alla professione.

In definitiva, dunque, la Corte, nel rigettare il ricorso avanzato dal professionista e nel sancire che l’attività di perito assicurativo deve considerarsi assoggettata all’obbligo contributivo, conferma il principio giurisprudenziale per cui *“l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima”* (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 9076/2013).

Pur di fronte alla perentorietà della sentenza, non vengono meno le perplessità legate in particolare alla difficoltà di definire in maniera netta quella “connessione” fra attività non riservate e la “specifica cultura” che il professionista dovrebbe impiegare nello svolgimento delle stesse; si ribadisce, d’altronde, come il concetto di *“prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto”* si esponga ad ampi margini di discrezionalità.

Padova, 12 maggio 2017